

STATUTO

**MADRE TERRA
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN FORMA ABBREVIATA
MADRE TERRA S.C.S. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLIATE NO VIA S.S. MARTIRI
37/39

Numero REA: NO - 202623

Codice fiscale: 01886000031

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2017 - Statuto completo	2
--	---

A) Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di modificare la denominazione sociale da quella attuale di "MADRE TERRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in quella di "MADRE TERRA cooperativa sociale a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Madre Terra s.c.s. a r.l." e la necessità di adottare un nuovo testo di statuto al fine di adeguarlo alle nuove esigenze operative della società. L'assemblea, preso atto delle proposte del presidente, all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano

delibera

1) di modificare la denominazione sociale da quella attuale di "MADRE TERRA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" in quella di "MADRE TERRA cooperativa sociale a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Madre Terra s.c.s. a r.l.".

2) di prendere atto che le nuove esigenze operative richiedono di apportare le modifiche proposte dal Presidente e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze operative nel modo che segue:

"STATUTO SOCIALE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa denominata "MADRE TERRA cooperativa sociale a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Madre Terra s.c.s. a r.l."

Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Galliate(No), Via SS. Martiri 37/39 e può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, in un autentico spirito di mutualità senza fine di specula-

zione privata.

I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della L. 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

La cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici, secondo il combinato disposto degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. In particolare la cooperativa svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci cooperatori:

soci fruitori, consumatori dei beni o utenti dei servizi offerti dalla cooperativa;

Lo scopo mutualistico che i soci utenti e fruitori intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del mercato equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del mercato equo e solidale, basato su condizioni contrattuali e prezzi equi dei prodotti provenienti dal Sud del mondo, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992. La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo e solidale, orienta la propria attività anche in favore dei c.d. Produttori Marginali, ovvero coloro che svolgono in forma associata una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I Produttori Marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche verso soggetti diversi dai soci.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 5 -Oggetto sociale

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi sociali educativi e formativi a favore dei propri soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed economici svantaggiati; più in particolare la Società ha per oggetto la promozione, la organizzazione, il sostegno e lo svolgimento di attività e servizi educativi a favore dei soci, dei terzi e della comunità locale sui temi legati allo sviluppo economico e sociale, ai rapporti Nord/Sud, al commercio internazionale, al consumo critico, all'economia solidale e all'ambiente, alla

finanza etica e al turismo responsabile.

- La gestione dell'attività di commercio equo e solidale, intendendosi per tale:

* l'attività di cooperazione economica e sociale svolta con Produttori Marginali di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i requisiti previsti dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale

* l'attività di commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti provenienti da quelle filiere svolta unitamente alla informazione a favore degli acquirenti-fruitori della filiera specifica di ogni prodotto e delle altre caratteristiche dei progetti di sviluppo legati alla filiera.

Per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

1. promuovere, organizzare e gestire servizi di educazione, di informazione, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, quali a titolo esemplificativo: seminari, convegni, serate promozionali, interventi didattici, iniziative divulgative di vario tipo;

2. gestire attività di produzione e di distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, di organizzazione di corsi ed eventi per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti i temi dello sviluppo economico e sociale, dei rapporti Nord/Sud, del commercio internazionale, del consumo critico, dell'economia solidale e dell'ambiente, della finanza etica e del turismo responsabile.

3. promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

4. gestire Botteghe del Mondo con le finalità descritte sopra;

5. svolgere attività di vendita e di intermediazione all'ingrosso o al dettaglio, in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza, di beni e prodotti del circuito del commercio equo e solidale, acquistati o importati direttamente dai Produttori Marginali o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero; svolgere attività di vendita e di intermediazione di prodotti biologici e/o provenienti dall'economia sociale

6. Svolgere attività di trasformazione e produzione di prodotti con materie prime acquistati o importati direttamente o tramite terzi, provenienti prevalentemente da Produttori Marginali, produttori biologici o dall'economia sociale;

7. Organizzare sviluppare e gestire progetti di cooperazione, scambio, sostegno con Produttori Marginali nazionali e/o e-

steri;

8. promuovere campagne di sensibilizzazione all'acquisto dei prodotti in oggetto, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico e altri momenti di aggregazione.

9. promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

10. promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

La Cooperativa potrà svolgere inoltre ogni altra attività connessa ed affine a quelle nel presente articolo elencate anche in ragione di nuovi e/o modificati strumenti legislativi, nonché acquistare e/o prendere in affitto impianti, attrezzature, macchinari e terreni e costruire fabbricati per l'espletamento dell'attività sociale, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a solo titolo esemplificativo:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività prevista dal presente statuto;

b) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economici -ivi comprese le società di capitale e consortili diretti a consolidare e sviluppare l'attività statutaria, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito e/o a rafforzare il movimento cooperativo;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e la diffusione di strumenti di finanza etica, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rimanendo tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

e) partecipare anche con oblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà;

f) ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento dell'impresa. La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal presente statuto. La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Soci cooperatori

I soci cooperatori sono coloro che realizzano con la cooperativa uno dei possibili scambi mutualistici di cui al precedente articolo 4, ossia i soci fruitori e i soci volontari di cui oltre.

I soci fruitori (consumatori o utenti) sono le persone fisiche- dotate di capacità d'agire-, le persone giuridiche o gli enti che acquistano i beni e fruiscono dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi offerti dalla Cooperativa.

I soci volontari sono coloro che prestino la loro attività gratuitamente e spontaneamente, secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge; e sono iscritti in una apposita sezione del libro soci.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, senza espresso assenso del Consiglio di amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che perseguono analoghi scopi sociali e che esplicano attività concorrente o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Possono altresì, ai sensi della L. 381/91, essere socie persone giuridiche pubbliche o private, o enti tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) L'indicazione della categoria di socio in cui intende essere ammesso;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- g) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività esercitata, anche con particolare riferimento allo scambio mutualistico ed oggetto sociale della cooperativa;
- b) delibera di dell'organo competente in merito all'ammissione in cooperativa, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f);
- d) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'organo amministrativo;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la domanda diverrà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto dovuto. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro Soci.

La delibera di ammissione avrà effetto dal momento in cui l'aspirante socio verrà a conoscenza del positivo accoglimento

della domanda, deliberato dall'organo amministrativo, e sarà cura dell'organo amministrativo la relativa annotazione nel Libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi e diritti dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio stesso nella delibera di ammissione;
- b) al versamento della eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o 0 se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 -Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- a) il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, anche a mano, ovvero con altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che, senza giustificato motivo, non partecipi più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'organo amministrativo pronuncia l'esclusione e la comunica al socio mediante raccomandata, anche a mano, ovvero con altro

mezzo purché consenta la prova del ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Liquidazione

I soci ordinari receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristorno, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in deroga all'art. 2532 c.c., un rimborso anticipato.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio ordinario, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il capitale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputato al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI

Art. 15 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Con regolamento verranno fissate le regole per la determinazione dei ristorni, che dovranno tener conto del criterio della proporzionalità dei medesimi allo scambio mutualistico intrattenuto da ciascun socio con la cooperativa, in particolare alla fruizione dei beni/servizi della cooperativa per i soci fruitori. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale, ovvero mediante l'emissione di nuove quote di sovvenzione;
- c) mediante ogni altra forma prevista dalla legge e/o deliberata dall'assemblea.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro (o altro valore minimo previsto dalla legge) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- d) dalle eventuali riserve divisibili, formate a favore dei soci finanziatori;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, salve quelle di cui alle precedenti lettere f) ed g) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 17 -Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Le modalità del trasferimento delle quote avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 e 2355 c.c..

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, ove nominato ai sensi di legge.

Art. 19-Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono essere convocate ovunque, purché in Italia.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita otto giorni prima dell'adunanza o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dall'organo di controllo o almeno un decimo dei soci "cooperatori" (o comunque 15 soci, se 1/10 esprimesse un numero di soci maggiore) (o 15 voti se 1/10 esprimesse un numero di voti superiore), ovvero laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e la relativa relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali e ne determina il numero dei componenti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, sentito l'organo di controllo, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- d) delibera sulla retribuzione annuale dell'organo di con-

trollo, se nominato, e/o dell'incaricato della revisione legale dei conti;

e) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto;

h) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste dalla legge;

i) delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

j) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

E' altresì competenza dell'assemblea ordinaria, nel rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi sociali quivi prescritti, stabilire programmi, criteri e modalità per la realizzazione degli scopi mutualistici, di cooperazione e di solidarietà cui dovrà attenersi il Consiglio di Amministrazione, nonché la definizione delle modalità di partecipazione dei soci al governo della società, istituendo, se del caso, organi intermedi.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dello Statuto;

b) delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze e modalità previste dalla legge;

c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

d) su ogni altra materia prevista dalla legge

Art. 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole dei 3/5 dei soci aventi diritto al voto.

Art. 21 -Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E'

ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto: la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali; il riesame delle domande di ammissione respinte dall'organo amministrativo. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Art. 22 -Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24 Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a quindici membri, eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, comunque in un numero massimo di due, e purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La carica di amministratore è gratuita.

Spetta al Consiglio sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, ovvero l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta per iscritto (lettera, telegramma, fax o e-mail), almeno 3 giorni prima della adunanza, e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti la proposta s'intende approvata o non approvata conformemente a come ha votato chi presiede la seduta.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono urgentemente ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art 25 - Deleghe amministrative

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, o le altre materie previste dalla legge.

Art 26- Competenze del Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa. A tale organo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. convocare l'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
4. relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del

requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies codice civile; nella medesima relazione, il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci:

5. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

6. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;

7. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dagli enti cui la Cooperativa aderisce;

8. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo 5 del presente statuto;

9. conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;

10. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, in base a disposizioni di legge o statutarie, siano riservati all'assemblea generale, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

12. deliberare in ordine alla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta ovvero posseduta al 90%, rispettivamente ai sensi degli articoli 2505, comma 2, e 2505bis, comma 2, del codice civile, fermo restando il limite posto dal comma 3 dell'articolo 2505 codice civile.

Art. 27 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vicepresidente, ad uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 28 -Organo di controllo

Ove necessario ai sensi di legge, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge. L'Organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 29 - Revisione legale dei conti

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 -Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste

per l'assemblea straordinaria.

Art. 33 - Clausole mutualistiche

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 34 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e le cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Comparente che a mia domanda - lo approva e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove

Consta il presente atto di undici fogli scritti per pagine quarantatré da me Notaio in gran parte con sistema elettronico e in piccola parte completato di mio pugno.

Maria Giulia DONATI

Bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 dlgs n. 82 del 7.3.2005, che si trasmette nei termini utili di registrazione ad uso del registro imprese